

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE**

Approvato con deliberazione di C.C. N.30 DEL 30.10.2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 3 - Agevolazioni
Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo
Art. 8 - Rimborsi e compensazione
Art. 9 - Attività di recupero
Art. 10 - Versamenti minimi
Art. 11 - Differimento dei versamenti
Art. 12 - Riscossione coattiva
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 3 – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992 , come richiamato dall'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, le aree fabbricabili sono soggette all'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuno dei comproprietari, l'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al co. 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a *seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, **siano posseduti ed utilizzati**, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva delle varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta, con decorrenza dalla data di avvenuta inedificabilità.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'**interesse al tasso legale**. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso esclusivamente a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00.

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2012.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30.10.2012 con atto n. 30;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/11/2012 al 05/12/2012.
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è in vigore il giorno: 01/01/2012.